



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 febbraio 2013 (08.03)
(OR. en)**

6249/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0137 (COD)**

**UD 35
PI 17
COMER 20
CODEC 290**

NOTA

del: Segretariato generale
alle: delegazioni
n. prop. Comm.: 10880/11 UD 134 PI 64 COMER 110 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3
n. doc. prec.: 5129/13 UD 1 PI 5 COMER 1 CODEC 44
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Si allega per le delegazioni il testo della proposta in oggetto, approvato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti nella riunione del 21 dicembre 2012 e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO) nella riunione del 24 gennaio 2013¹.

¹ Alcuni errori tecnici e di stampa nel doc. 5129/13 e nel testo approvato dall'IMCO sono stati corretti nel presente documento e figurano in grassetto sottolineato.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria il Consiglio dell'Unione europea ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.
- (2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, essa può ingannare i consumatori e può comportare talvolta rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell'Unione e adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

- (3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, nonché per garantire l'opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico.
- (4) Le autorità doganali dovrebbero essere competenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale ai sensi della normativa doganale, e per effettuare adeguati controlli su tali merci al fine di prevenire operazioni non conformi alle leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza o controllo doganale, rappresenta un modo efficace per garantire rapidamente ed efficientemente protezione giuridica al titolare del diritto nonché agli utilizzatori e alle associazioni di produttori. Se le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sono necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un'eccezione per le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all'uso personale e non esistano indicazioni circa l'esistenza di un traffico **commerciale**.

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude dal campo di applicazione del regolamento talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si dovrebbe pertanto estendere l'intervento doganale ad altri tipi di violazioni non coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. A tal fine è opportuno inserire nel campo di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche. Le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio parallelo illegale e dai "superamenti dei quantitativi" sono escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003. Il motivo di tale esclusione è che le merci soggette a commercio parallelo illegale, ossia le merci fabbricate con l'accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione, e le merci oggetto di "superamenti dei quantitativi", ossia le merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata dal titolare del diritto a produrre un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto, sono fabbricate come merci autentiche, e non si ritiene pertanto opportuno che le autorità doganali debbano concentrare i loro sforzi su di esse. Il commercio parallelo illegale e i "superamenti dei quantitativi" dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

(5 bis) Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, dovrebbero fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganali, al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento.

(5 ter) Dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuirà ulteriormente alla creazione di un mercato unico che garantisca una protezione più efficace dei titolari dei diritti, stimoli la creatività e l'innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, che dovrebbero a loro volta rafforzare le transazioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.

(5 quinques) Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale. In tal senso dovrebbe essere sostenuta la promozione di tecnologie e strategie per la gestione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a disposizione delle autorità nazionali.

(6) Il presente regolamento contiene soltanto norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non stabilisce criteri per accertare l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

(6 bis) A titolo della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo TRIPS può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. Pertanto, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione e con la sua politica di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio doganale dell'Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano deviate sul mercato dell'Unione.

(7) Occorre che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(8) Qualsiasi soggetto che, a prescindere dal fatto di essere o meno il titolare del diritto, un utilizzatore o un'associazione di produttori, possa avviare un procedimento giudiziario in suo nome con riguardo a una possibile violazione di tale diritto deve disporre della facoltà di presentare una domanda.

- (9) Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione occorre prevedere che, se una persona avente facoltà di presentare una domanda chiede la tutela di un diritto di proprietà intellettuale che copre l’intero territorio dell’Unione, essa possa chiedere alle autorità doganali di uno Stato membro di prendere una decisione che comporti l’intervento delle autorità doganali di detto Stato membro e di qualsiasi altro Stato membro in cui si chiede la tutela del diritto di proprietà intellettuale.
- (10) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguate, che le merci soggette alla loro vigilanza violino diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale, questa procedura si è rivelata particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. Essa dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria per tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed essere applicata ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. Inoltre, questa procedura dovrebbe prevedere che le autorità doganali possano considerare che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci qualora essi non abbiano notificato la propria opposizione alla distruzione entro i termini prescritti (approvazione tacita).

- (13) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpathe, che dovrebbe consentire la distruzione di tali merci senza l'esplicito consenso del titolare del diritto, dell'utilizzatore o dell'associazione di produttori. L'applicazione della procedura, tuttavia, dovrebbe essere subordinata a una richiesta generale del richiedente nella sua domanda. Inoltre, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di imporre al richiedente il pagamento dei costi derivanti dall'applicazione della procedura.
- (13 bis) Per garantire che la definizione di piccole spedizioni possa essere adattata se non si rivela praticabile, tenuto conto della necessità di garantire l'efficace funzionamento della procedura o se necessario per evitarne l'elusione in relazione alla composizione delle spedizioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale a sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica di elementi non essenziali della definizione di piccole spedizioni, in particolare le quantità specifiche indicate in tale definizione. È particolarmente importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (15) Al fine di accrescere la certezza del diritto, è necessario modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle merci bloccate ai detentori dei diritti, agli utilizzatori o alle associazioni di produttori.

- (16) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in applicazione del presente regolamento e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona interessata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o della situazione in cui si trovano le merci. Inoltre, poiché la procedura per la distruzione delle merci implica che il dichiarante o il detentore delle merci e il destinatario della decisione debbano comunicare eventuali obiezioni alla distruzione in parallelo, occorre garantire che il destinatario della decisione abbia la possibilità di reagire all'eventuale obiezione alla distruzione sollevata dal dichiarante o dal detentore delle merci. Occorre pertanto assicurare che il destinatario della decisione riceva la notifica lo stesso giorno oppure dopo che il dichiarante o il detentore delle merci sono stati informati della sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci.
- (17 ter) La autorità doganali e la Commissione sono incoraggiate a cooperare con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito delle rispettive competenze.
- (17 quinques) Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 69 dell'accordo TRIPS prevede che i membri dell'OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di tali merci. Pertanto, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero poter procedere allo scambio di informazioni su presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale con le autorità doganali dei paesi terzi, compreso riguardo a merci in transito nel territorio dell'Unione e provenienti dal territorio delle autorità in questione o ad esso destinate.
- (18) Per motivi di efficienza occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

- (19) La responsabilità delle autorità doganali deve essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto che le autorità doganali abbiano accolto una domanda non deve implicare che il destinatario della decisione abbia diritto a risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo delle autorità doganali e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.
- (20) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non deve tuttavia impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. Ciò può comprendere, se del caso, gli intermediari. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle autorità doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.
- (20 bis) Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di consentire la circolazione, sotto vigilanza doganale, delle merci abbandonate a fini di distruzione tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali possono inoltre decidere di immettere tali merci in libera pratica in vista dell'ulteriore riciclaggio o smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi.
- (21) La tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane comporterà lo scambio di dati sulle decisioni relative alle domande. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati personali e deve essere effettuato in conformità al diritto dell'Unione quale stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati², e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³.

² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (21 bis) Dovrebbero essere definiti i seguenti elementi della banca dati: l'entità che controllerà e gestirà la banca dati e l'entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L'introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non dovrebbero essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni.
- (22) Per garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative alla definizione degli elementi delle modalità pratiche per lo scambio di dati con i paesi terzi e delle disposizioni relative ai formulari per la domanda di intervento e per la richiesta di proroga del periodo in cui le autorità doganali devono intervenire, si devono conferire alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per definire tali elementi delle modalità pratiche e per stabilire i modelli dei formulari. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Per stabilire i modelli dei formulari, benché l'oggetto delle disposizioni del presente regolamento cui dare esecuzione rientri nel campo di applicazione della politica commerciale comune, considerata la natura e le ripercussioni degli atti di esecuzione da adottare a tal fine, è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione, in quanto tutti i dettagli relativi alle informazioni da includere nei formulari derivano direttamente dal testo del presente regolamento. Tali atti di esecuzione si limiteranno pertanto a stabilire il formato e la struttura del formulario e non avranno altre implicazioni per la politica commerciale comune dell'UE.
- (24) È necessario pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁴ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92⁵ del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell'Unione, in particolare quando le merci si trovano nelle situazioni seguenti:
 - a) merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione o la riesportazione conformemente agli articoli 79, 83, 161 e 182 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
 - b) merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione conformemente agli articoli 37, 38 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
 - c) merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 166 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

1 bis. Per quanto riguarda le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e fatti salvi gli articoli 16 e 17, le autorità doganali effettuano adeguati controlli doganali e adottano misure di identificazione proporzionate, come previsto all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, in base a criteri di analisi del rischio al fine di prevenire operazioni non conformi alla normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale applicabile nel territorio dell'Unione e allo scopo di cooperare con i paesi terzi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

⁵ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2. Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
 3. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo le leggi degli Stati membri o dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, né le leggi degli Stati membri in materia di procedure penali.
 4. Esso non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
- 4 bis. Il presente regolamento non si applica alle merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto.

Esso non si applica inoltre alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- (1) “diritti di proprietà intellettuale”,
 - a) un marchio;
 - b) un disegno o modello;
 - c) un diritto d'autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
 - d) un'indicazione geografica;
 - e) un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;

- f) un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - g) un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - h) una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio;
 - i) una privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legislazione nazionale;
 - j) una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
 - k) un modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell'Unione;
 - l) una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
- (2) “marchio”,
- a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio;
 - b) un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - c) un marchio registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro o nell’Unione;
- (3) “disegno o modello”,
- a) un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002;
 - b) un disegno o modello registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - c) un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

(4) “indicazione geografica”,

- a) un’indicazione geografica o una designazione d’origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶;
- b) un’indicazione geografica o una designazione d’origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- c) una denominazione geografica per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio⁷;
- d) un’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) un’indicazione geografica per i prodotti non rientranti nelle lettere da a) a d), purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;
- f) un’indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l’Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi;

(5) “merci contraffatte”,

- a) le merci oggetto di un’azione che viola un marchio nello Stato membro in cui le merci si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
- b) le merci oggetto di un’azione che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui le merci si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;

⁶ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁷ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

- ba) l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica e che contiene un simbolo, un nome o un termine identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica;
- (6) “merci usurpative”, le merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, registrato o no, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
- (7) “merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale”, merci per le quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:
- a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;
 - b) dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o di diritti connessi e che riguardano un'azione che viola detti diritti in tale Stato membro;
 - c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un'azione che viola i diritti di proprietà intellettuale del titolare del diritto, dell'utente o dell'associazione di produttori in tale Stato membro;

- (7a) “titolare del diritto”, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale di cui al paragrafo 1;
- (8) “domanda”, una domanda presentata al servizio doganale competente affinché le autorità doganali intervengano in caso di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;
- (9) “domanda nazionale”, una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro;
- (10) “domanda unionale”, una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri;
- (11) “richiedente”, la persona a nome della quale è presentata una domanda;
- (11a) “destinatario della decisione”, il destinatario di una decisione in virtù della quale il servizio doganale competente ha deciso, in base alla sua domanda, di intervenire per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;
- (12) “detentore delle merci”, la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;
- (13) “dichiarante”, il dichiarante di cui all’articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- (14) “distruzione”, la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non causare pregiudizio al destinatario della decisione ;

- (16) "territorio doganale unionale", il territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- (17) "svincolo della merce", il provvedimento delle autorità doganali di cui all'articolo 4, punto 20, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- (17a) "piccola spedizione", una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che:

- a) comporta al massimo tre unità

ovvero

b) — di peso totale inferiore a due chilogrammi.

Ai fini della lettera a), un "unità" è una merce della nomenclatura combinata classificata secondo l'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁸ se disimballata, o se l'imballaggio di tali merci è destinato ad essere venduto al dettaglio al consumatore finale.

Ai sensi della presente definizione le singole merci dello stesso codice della nomenclatura combinata sono considerate unità diverse e le merci presentate come insiemi classificati in un unico codice della nomenclatura combinata sono considerate come una sola unità.

- (17b) "merci deperibili", le merci che secondo le autorità doganali si deteriorano se conservate fino a venti giorni dalla data di sospensione dello svincolo o del blocco;
- (17c) "licenza esclusiva", una licenza (generale o limitata) che autorizza il licenziatario ad escludere tutte le altre persone, compresa la persona che concede la licenza, dall'usare un diritto di proprietà intellettuale nel modo autorizzato dalla licenza.

⁸ GU L 256 del 7.9.1978, pag. 1.

*Articolo 3
(soppresso)*

CAPO II

DOMANDE

Sezione 1

PRESENTAZIONE DI DOMANDE

Articolo 4

Persone aventi facoltà di presentare una domanda

1. I soggetti legittimati a presentare una domanda nazionale o unionale sono i seguenti:

- a) i titolari dei diritti;
- b) gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁹
- c) gli organi di difesa professionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/48/CE¹⁰;

⁹ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

¹⁰ I riferimenti alla lettera b) e c) si riferiscono alla stessa direttiva. I giuristi-linguisti garantiranno l'inserimento del giusto tipo di riferimento.

- d) i gruppi ai sensi dell'**articolo 3, punto 2 e dell'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012**, le associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o analoghe associazioni di produttori previste dalla legislazione unionale che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni, in particolare il regolamento (CE) n. 1601/91 e il regolamento (CE) n. 110/2008; gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica; e gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica;
2. Oltre a quelli elencati al paragrafo 1, ciascuno dei seguenti soggetti ha facoltà di presentare una domanda nazionale:
- a) tutte le altre persone autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale;
 - b) le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazioni geografiche o i rappresentanti di tali associazioni, gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica, nonché gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica.
3. Oltre ai soggetti indicati al paragrafo 1, il titolare di una licenza esclusiva che copre l'intero territorio di due o più Stati membri ha facoltà di presentare una domanda unionale in tali Stati membri.
4. Le persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 hanno la facoltà di presentare una domanda solo se sono autorizzate ad avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato nello o negli Stati membri in cui le autorità doganali sono invitate a intervenire.

Inoltre, le persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 hanno la facoltà di presentare una domanda solo se il titolare del diritto le ha formalmente autorizzate a proporre un'azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

Articolo 5

Diritti di proprietà intellettuale coperti da domande unionale

Una domanda unionale può essere presentata solo per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale basati sulla legislazione unionale che producono effetti sull'intero territorio unionale.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una domanda al servizio doganale competente. La domanda è compilata sul formulario di cui al paragrafo [3].
 - 1.a Le persone di cui all'articolo 4 hanno la facoltà di presentare, per ciascuno Stato membro, solo una domanda nazionale e una domanda unionale per lo stesso diritto di proprietà intellettuale tutelato in tale Stato membro. Nel caso previsto all'articolo 4, paragrafo 3, può essere concessa più di una domanda unionale.

Qualora una domanda unionale sia presentata o accolta per uno Stato membro già oggetto di un'altra domanda unionale accolta per lo stesso richiedente e per lo stesso diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali di tale Stato membro intervengono in base alla prima domanda unionale. Esse informano il servizio doganale competente dello Stato membro in cui è stata presentata la seconda domanda unionale, che respinge, modifica o revoca la seconda domanda unionale.
2. Ciascuno Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande ("servizio doganale competente"). Lo Stato membro informa di conseguenza la Commissione, che rende pubblico un elenco dei servizi doganali competenti designati dagli Stati membri.

3. La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Il formulario per la domanda contiene le informazioni che devono essere fornite all'interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001¹¹ e delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE¹².

Nel formulario il richiedente fornisce in particolare le informazioni seguenti:

- a) dati del richiedente;
- b) status del richiedente ai sensi dell'articolo 4;
- c) documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente è un soggetto avente facoltà di presentare la domanda;
- d) ove il richiedente presenta la domanda tramite un rappresentante, i dati delle persone fisiche o giuridiche che lo rappresentano e le prove dei loro poteri di rappresentanza, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;
- e) il o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;
- f) nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali;
- g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre e immagini;

¹¹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹² GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- h) le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci in questione;
- i) informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali i dati relativi ai distributori autorizzati;
- i)a) se le informazioni fornite in base alle lettere g), h) o i) devono essere contrassegnate dalla menzione "trattamento riservato" ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4ter, seconda frase;
- j) nome e indirizzo del o dei rappresentanti del richiedente responsabili degli aspetti giuridici e tecnici;
- k) impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all'articolo 14;
- l) impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;
- m) impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all'articolo 26;
- n) impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all'articolo 27 alle condizioni stabilite nello stesso articolo;
- o) accordo del richiedente sul fatto che i dati da lui forniti saranno trattati dalla Commissione e dagli Stati membri;
- p) se il richiedente chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 24 e, ove richiesto dalle autorità doganali, se accetta di coprire le spese legate alla distruzione di merci conformemente a tale procedura.

4. Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste, come pure eventuali allegati, sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. Gli Stati membri e la Commissione sviluppano, mantengono e utilizzano siffatti sistemi in base al piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio¹³.
5. Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a) la domanda è presentata al servizio doganale competente entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;
 - b) la domanda è nazionale;
 - c) la domanda contiene le informazioni indicate al paragrafo [3]. Il richiedente è tuttavia autorizzato ad omettere i dati di cui al paragrafo [3], lettere da g) a i).

¹³ GU L23 del 26.1.2008, pag. 21.

Sezione 2

DECISIONI RELATIVE ALLE DOMANDE

Articolo 7

Trattamento delle domande

1. Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che non contenga tutte le informazioni richieste all'articolo 6, paragrafo [3], esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

In tale caso il termine di cui all'articolo 8, primo comma, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente respinge la domanda.
3. Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda.

Articolo 8

Notifica di decisioni che accolgono o respingono domande

Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di respingimento il servizio doganale competente motiva la propria decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso.

Se le autorità doganali hanno comunicato al richiedente lo svincolo o il blocco delle merci prima della presentazione di una domanda, il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Articolo 9

Decisioni relative alle domande

1. Le decisioni di accoglimento di una domanda nazionale e le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni hanno effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data della loro adozione. Le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data della loro adozione.
2. Le decisioni di accoglimento di una domanda unionale e le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni hanno effetto come segue:
 - a) nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, il giorno successivo alla data di adozione;
 - (b) in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto l'intervento delle autorità doganali, il giorno successivo alla data della notifica alle autorità doganali in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, a condizione che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma dell'articolo 2, paragrafo [7] 3.

Le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto, nello Stato membro in cui la domanda unionale è stata presentata e in tutti gli altri Stati membri in cui è richiesto l'intervento delle autorità doganali, il giorno successivo alla data di scadenza del periodo da prorogare.

Articolo 10

Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire

1. In caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Tale periodo inizia il giorno da cui decorre la decisione di accoglimento della domanda conformemente all'articolo 9 e non deve protrarsi per oltre un anno dal giorno successivo alla data di adozione.

2. Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all'articolo 17, paragrafo [4], che non contengono i dati di cui all'articolo 6, paragrafo [3], lettere g) h) e i), sono accolte solo per la sospensione dello svincolo o del blocco di tali merci, a meno che tali dati siano forniti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.
3. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte del servizio doganale competente che ha adottato la decisione.

Articolo 11

Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire

1. Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale competente che ha preso la decisione iniziale può prorogare detto periodo su richiesta del destinatario della decisione .
2. Se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza della decisione, il servizio doganale competente può rifiutare la proroga.
4. Il servizio doganale competente notifica la propria decisione in merito alla proroga al destinatario della decisione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta.
5. Il periodo prorogato durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo precedente e non è superiore a un anno.

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

6. Al destinatario della decisione non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda di proroga.
7. La Commissione stabilisce un formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 12

Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale

Il servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda può modificare l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in detta decisione su richiesta del destinatario della stessa.

In caso di aggiunta di un nuovo diritto di proprietà intellettuale, la richiesta contiene le informazioni di cui all'**articolo 6, paragrafo 3, lettere c), e), nonché g), h), i).**

Nel caso di una decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica consistente nell'aggiungere diritti di proprietà intellettuale è limitata ai diritti di cui all'articolo 5.

Articolo 13

Obblighi di notifica del servizio doganale competente

1. Il servizio doganale competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette, subito dopo la loro adozione, agli uffici doganali interessati del proprio Stato membro, le seguenti decisioni :
 - a) le decisioni di accoglimento della domanda;
 - b) le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda;
 - c) le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda;
 - d) le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.
2. Il servizio doganale competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni seguenti al servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati in detta domanda, subito dopo la loro adozione:

- a) le decisioni di accoglimento della domanda;
- b) le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda;
- c) le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda;
- d) le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Il servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati nella domanda unioneale possono richiedere al servizio doganale competente che ha adottato la decisione di fornire loro ulteriori informazioni considerate necessarie ai fini dell'attuazione della decisione di accoglimento della domanda.

Il servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati nella domanda unioneale trasmette immediatamente tali decisioni ai propri uffici doganali.

- 2a. Il servizio doganale competente trasmette le proprie decisioni di sospendere gli interventi delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1, lettera b e 2, agli uffici doganali del proprio Stato membro, subito dopo la loro adozione.

Articolo 14

Obblighi di notifica del destinatario della decisione

Il destinatario della decisione notifica **immediatamente** al servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda [...] le seguenti informazioni:

- a) un diritto di proprietà intellettuale contemplato nella sua domanda ha cessato di avere effetto;
- b) il destinatario della decisione cessa per altri motivi di essere la persona avente facoltà di presentarla;
- c) sono state apportate modifiche alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 15

Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione

1. Se il destinatario della decisione utilizza le informazioni fornite dalle autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all'articolo 19, il servizio doganale competente dello Stato membro in cui le informazioni sono state fornite o utilizzate scorrettamente può:
 - a) revocare le decisioni da esso adottate accogliendo una domanda nazionale presentata da tale persona e rifiutare di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;
 - b) sospendere sul suo territorio, durante il periodo di validità, le decisioni di accoglimento di una domanda unionale presentata da tale persona.
2. Il servizio doganale competente può decidere di sospendere gli interventi delle autorità doganali fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire se il destinatario della decisione:
 - a) non adempie ai propri obblighi di notifica a norma dell'articolo 14;
 - b) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sulla restituzione dei campioni;
 - c) non adempie ai propri obblighi a norma dell'articolo 2[7], paragrafi 1 e 3, con riguardo ai costi e alle traduzioni;
 - d) senza una ragione valida, non avvia il procedimento previsto all'articolo 20, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 9.

Nel caso di una domanda unionale, la decisione di sospendere l'intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato membro in cui è presa tale decisione.

CAPO III

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Sezione 1

SOSPENSIONE DELLO SVINCOLO O BLOCCO DELLE MERCI SOSPETTATE DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Articolo 16

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell'accoglimento di una domanda

1. Se le autorità doganali individuano, in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci.
2. Prima di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda le merci. Con questa richiesta, le autorità doganali *possono* anche fornire al destinatario della decisione informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, immagini degli stessi.
4. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci.

Le autorità doganali informano il destinatario della decisione il giorno stesso, oppure dopo che il dichiarante o il detentore delle merci ne sia stato informato.

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all'articolo 20.

5. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso le immagini disponibili degli articoli. Le autorità doganali, su richiesta e se noto, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.
6. Se più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate ad informarne più di una.

Articolo 17

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci senza accoglimento di una domanda

1. Se durante un intervento in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o bloccare tali merci prima che sia stata loro notificata una decisione di accoglimento di una domanda relativa a tali merci.
2. Prima di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e ad eventuali immagini degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona che potrebbe avere facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

4. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci.

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all'articolo 20.

Lo stesso giorno o dopo la notifica al dichiarante o al detentore delle merci le autorità doganali notificano la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Se non sono in grado di identificare la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali possono consultare le autorità pubbliche competenti ai fini di tale identificazione.

4 bis. Se più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate ad informarne più di una.

5. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:

- a) se non hanno identificato la persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;
- b) se non hanno ricevuto o hanno respinto una domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

5 bis. Le autorità doganali, su richiesta e se noto, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

6. Il presente articolo non si applica alle merci deperibili.

Articolo 18

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

1. Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.
2. Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci e fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Salvo che le circostanze non lo consentano, il destinatario della decisione restituisce i campioni alle autorità doganali una volta ultimata l'analisi tecnica, al più tardi prima che le merci siano svincolate o sbloccate.

4. Le condizioni di magazzinaggio delle merci nel periodo di sospensione dello svincolo o di blocco sono decise dalle autorità doganali.

Articolo 19

Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione

Il destinatario della decisione che ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 5 bis, all'articolo 18 **o** all'articolo 24, paragrafo 8, può divulgare o utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini:

- a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato e utilizzarle nel corso di tale procedimento;
- a) a) in relazione a indagini penali connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e avviate da autorità pubbliche nello Stato membro in cui si trovano le merci;
- a) b) avviare un procedimento penale e utilizzarle nel corso di tale procedimento;
- b) chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone;
- b) a) per convenire con il dichiarante o il detentore delle merci di abbandonare le merci a fini di distruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;
- b) b) per convenire con il dichiarante o il detentore delle merci l'ammontare della garanzia di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 19 bis

Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali

1. Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'UE e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere taluni dati e informazioni a loro disposizione con le autorità competenti dei paesi terzi secondo le modalità pratiche di cui al paragrafo 3.
2. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scambiati per consentire che sia posta celermente in essere un'effettiva tutela da spedizioni che violano i diritti di proprietà intellettuale. Possono riguardare i sequestri, le tendenze e i rischi in generale, anche in relazione alle merci in transito nel territorio dell'Unione e originarie dal territorio delle autorità in questione o ad esso destinate. Possono includere, se del caso, i seguenti dati:

- la natura e la quantità delle merci,
- il diritto di proprietà intellettuale di cui si sospetta la violazione,
- l'origine, la provenienza e la destinazione delle merci,
- informazioni sugli spostamenti dei mezzi di trasporto, in particolare,
 - la denominazione dell'imbarcazione o il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto,
 - i riferimenti della lettera di vettura o di altro documento di trasporto,
 - il numero dei container,
 - il peso del carico,
 - la descrizione e/o codificazione delle merci,
 - il numero di prenotazione,
 - il numero del sigillo,
 - la località della prima operazione di carico,
 - la località finale di scarico,
 - le località di trasbordo,
 - la data presunta di arrivo alla località finale di scarico;
- informazioni sui movimenti dei container, in particolare,
 - il numero distintivo del container,
 - la situazione di carico del container,
 - la data della movimentazione,
 - il tipo di movimentazione (carico, scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.),
 - la denominazione dell'imbarcazione o il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto,
 - il numero del viaggio,
 - la località,
 - la lettera di vettura o altro documento di trasporto.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono gli elementi delle modalità pratiche che sono necessari per quanto concerne lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Sezione 2

DISTRUZIONE DELLE MERCI, AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SVINCOLO ANTICIPATO DELLE MERCI

Articolo 20

Distruzione delle merci e avvio del procedimento

1. Le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;
 - b) il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

- c) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci.

Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali, se entro i termini di cui alle lettere a) e b) il destinatario della decisione non ha confermato loro per iscritto di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato né ha dato loro il proprio accordo alla distruzione, a meno che le stesse autorità siano state debitamente informate dell'avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

2. La distruzione si svolge sotto controllo doganale e sotto la responsabilità del destinatario della decisione, salvo diversamente specificato dal diritto nazionale dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione delle merci possono essere prelevati dei campioni dalle autorità competenti. I campioni prelevati prima della distruzione possono essere ... usati per fini educativi.
3. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato per iscritto il proprio accordo alla distruzione e se le autorità doganali non ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione a norma del paragrafo 1, lettera c), entro i termini di cui al paragrafo 1, lettera c), dette autorità ne danno immediata notifica al destinatario della decisione. Entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, il destinatario della decisione avvia un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

4. In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3 di un massimo di dieci giorni lavorativi su richiesta debitamente giustificata del destinatario della decisione.

Detti termini non sono prorogabili in caso di merci deperibili.

5. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se, entro i termini di cui ai **paragrafi** 3 e 4, non sono state debitamente informate dell'avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, in conformità al paragrafo 3.

Articolo 21

Svincolo anticipato delle merci

Se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità, una topografia di prodotto a semiconduttori o una privativa per ritrovati vegetali sono stati violati, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco.

Le autorità doganali svincolano le merci o pongono fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a) il dichiarante o il detentore delle merci hanno fornito una garanzia;
- b) l'autorità competente per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure precauzionali;
- c) tutte le formalità doganali sono state espletate.

3. L'ammontare della garanzia è fissato a un importo sufficientemente elevato da proteggere gli interessi del destinatario della decisione.
4. La fornitura della garanzia non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del destinatario della decisione.

Articolo 22

Destinazione doganale vietata per le merci abbandonate a fini di distruzione

1. Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20 o 24 non sono:
 - a) immesse in libera pratica, a meno che le autorità doganali, con l'accordo del destinatario della decisione, decidano che ciò è necessario, qualora le merci debbano essere riciclate o sottoposte a smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi. Le condizioni per l'immissione in libera pratica delle merci sono determinate dalle autorità doganali;
 - b) portate fuori dal territorio doganale dell'Unione;
 - c) esportate;
 - d) riesportate;
 - e) vincolate a un regime sospensivo;
 - f) collocate in una zona franca o in un deposito franco.
2. Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.

Articolo 24

Procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni

1. Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative;
 - b) le merci non sono deperibili;
 - c) le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;
c bis) il destinatario della decisione ha chiesto nella sua domanda il ricorso alla procedura di cui al presente articolo;
 - d) le merci sono trasportate in piccole spedizioni.
2. Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2.
3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci. La notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci include le seguenti informazioni:
 - a) l'intenzione delle autorità doganali di distruggere le merci;
 - b) i diritti del dichiarante o del detentore delle merci di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.
5. Le merci interessate possono essere distrutte se, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.
6. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro il termine di cui al paragrafo 5, le autorità doganali possono ritener che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci.
7. La distruzione è effettuata sotto controllo doganale. Le autorità doganali forniscono, su richiesta, al destinatario della decisione informazioni sul numero effettivo o presunto di articoli distrutti e, se del caso, sulla loro natura.
8. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci e se le autorità doganali non ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione a norma del paragrafo 6, dette autorità ne danno immediata notifica al destinatario della decisione e lo informano del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso immagini degli stessi. Le autorità doganali, su richiesta e se noto, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

9. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8, il destinatario della decisione non ha trasmesso loro informazioni sull'avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 30, per quanto concerne la modifica delle quantità indicate nella definizione di **piccole** spedizioni di cui all'articolo 2, punto 17 bis), qualora tale definizione non si riveli praticabile tenuto conto della necessità di garantire l'efficace funzionamento della procedura di cui al presente articolo o se necessario per evitarne l'elusione in relazione alla composizione delle spedizioni.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ, COSTI E SANZIONI

Articolo 25

Responsabilità delle autorità doganali

Fatto salvo il diritto nazionale, la decisione di accoglimento di una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto di risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

Articolo 26

Responsabilità del destinatario della decisione

Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un'omissione del destinatario della decisione, se i campioni prelevati a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, non sono restituiti o sono danneggiati e resi inutilizzabili a seguito di un atto o di un'omissione del destinatario della decisione, o se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti delle persone coinvolte in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.

*Articolo 27**Costi*

Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione rimborsa i costi sostenuti da dette autorità, o da altri soggetti che agiscono per conto di esse, dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo delle merci, magazzinaggio e manipolazione inclusi, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, e quando ricorrono a misure correttive quali la distruzione delle merci in conformità agli articoli 20 e 24.

Il destinatario di una decisione al quale sono stati notificati la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci riceve, su richiesta, dalle autorità doganali informazioni riguardanti il luogo e le modalità di magazzinaggio di tali merci e i costi stimati di magazzinaggio di cui al presente comma. Le informazioni sui costi stimati possono essere espresse per unità quali tempo, prodotto, volume, peso o servizio a seconda delle condizioni di magazzinaggio e della natura delle merci.

2. Il presente articolo non pregiudica il diritto del destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.
3. Il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le eventuali traduzioni chieste dal servizio doganale competente o dalle autorità doganali che devono intervenire con riguardo alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

*Articolo 28**Sanzioni*

Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari delle decisioni assolvano agli obblighi previsti dal presente regolamento, stabilendo anche opportune disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

CAPO V

COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito agli articoli 247 bis e 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 2[4], paragrafo 10, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 2[4], paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2[4], paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande e il blocco

1. I servizi doganali competenti comunicano immediatamente alla Commissione i seguenti dati:
 - b) le decisioni di accoglimento delle domande, corredate delle domande stesse e dei relativi allegati;
 - c) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;
 - d) l'eventuale sospensione di una decisione di accoglimento di una domanda.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti, eccetto dati nominativi, fra cui informazioni concernenti numero e tipo delle merci, valore, diritti di proprietà intellettuale, regimi doganali, paesi di provenienza, di origine e di destinazione nonché rotte e mezzi di trasporto.

3. La trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di cui all'articolo 13 tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite la banca dati centrale della Commissione. Le informazioni e i dati sono conservati in tale banca dati. La banca dati diventa operativa al più presto e non oltre il 1° gennaio 2015.
- 4 bis. Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita in formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e ... agli articoli 13 e ... 31.
- 4 ter. Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale, secondo necessità, per l'adempimento delle responsabilità giuridiche che incombono loro nell'applicazione del presente regolamento. L'accesso alle informazioni contrassegnate dalla menzione "trattamento riservato" a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, è riservato alle autorità doganali degli Stati membri in cui è richiesto l'intervento. Su richiesta motivata della Commissione, le autorità doganali degli Stati membri possono consentire alla Commissione di accedere a tali informazioni se strettamente necessario per l'applicazione del presente regolamento.
- 4 quater. Le autorità doganali inseriscono nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio doganale competente. Le autorità doganali che hanno inserito le informazioni nella banca dati centrale modificano, integrano, correggono o cancellano, se occorre, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha inserito informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell'esattezza, dell'adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni.
- 4 quinques. La Commissione stabilisce e mantiene adeguate disposizioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. Le autorità doganali dei singoli Stati membri stabiliscono e mantengono adeguate disposizioni tecniche e organizzative per garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento relativamente alle operazioni di trattamento svolte da dette autorità e ai terminali della banca dati centrale situati nel territorio dei singoli Stati membri.

Articolo 32
Disposizioni sulla protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.
 2. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti negli Stati membri è effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 della direttiva citata.
- 2 bis. Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti devono essere accurati e aggiornati.
- 2 ter. Ciascuna autorità doganale che ha inserito dati personali nella banca dati centrale è responsabile del trattamento relativamente al trattamento di tali dati.
- 2 quater. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.
- 2 quinques. Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali, che provvedono al loro trattamento. Se l'interessato ha trasmesso una richiesta per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco alla Commissione, questa la trasmette alle autorità doganali interessate.
- 2 sexies. I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la pertinente decisione di accoglimento della domanda od oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2 septies. Se il destinatario della decisione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, o dell'articolo [24, paragrafo 9], del presente regolamento e ha notificato alle autorità doganali l'avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal momento in cui il procedimento ha accertato in modo definitivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 33

Periodi, date e termini

Si applicano le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabilite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio.

Articolo 34

Mutua assistenza amministrativa

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 35 bis

Presentazione di relazioni

Entro la fine del 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di raccomandazioni appropriate.

Nella relazione sono indicati gli incidenti pertinenti riguardanti i medicinali in transito nel territorio doganale che potrebbero sorgere nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, come pure una valutazione del potenziale impatto sugli impegni assunti dall'Unione in relazione all'accesso ai medicinali a titolo della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, e le misure adottate per porre rimedio alle situazioni che creano effetti pregiudizievoli a tale riguardo.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

Le domande accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire e non sono prorogate.

Articolo 37

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 7, e l'articolo 19 bis, paragrafo 3, si applicano dalla data di **entrata** in vigore del presente regolamento.
3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 31 e 32 si applicano dalla data in cui è istituita la banca dati centrale di cui all'articolo 31, paragrafo 3. La Commissione rende pubblica tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente